



**Circolare n. 40**

**Al Personale docente  
Scuola Sec. I grado  
Al sito web**

**Oggetto:** Precisazioni allontanamento alunni dall'aula per motivi disciplinari.

Al fine di evitare possibili contenziosi, è opportuno precisare che la pratica in oggetto, oltre a non trovare nessun fondamento giuridico, è fortemente sconsigliata per gli aspetti civili, penali, amministrativo-patrimoniali e disciplinari che potrebbe generare.

Durante l'ora di lezione gli allievi sono sotto la stretta responsabilità dei docenti, che hanno tra i loro compiti principali il dovere di vigilanza.

La responsabilità per l'inosservanza del già menzionato obbligo è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del Codice civile, dal CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007 e successive sequenze Contrattuali e dal CNL Comparto Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018.

È evidente quindi che qualsiasi incidente e/o infortunio che dovesse verificarsi nel lasso di tempo in cui l'alunno viene allontanato dall'aula, espone i docenti a rischi considerevoli.

Il fatto che nei corridoi siano presenti i collaboratori scolastici, non esonera il docente dagli obblighi di vigilanza perché fra i compiti del personale ATA non rientra tale servizio, non previsto dal relativo Piano delle Attività.

In altri termini il docente per non incorrere, in caso di incidenti di vario tipo, nel reato di "culpa in vigilando", non deve mai lasciare da soli gli alunni.

L'allontanamento dall'aula di un alunno, oltre che essere una pratica diseducativa, è fortemente sconsigliata per i danni che potrebbe causare a chi la mette in pratica.

Nel caso di presenze tra docenti, in assenza di eventualità formalmente comunicate agli uffici di segreteria e ai collaboratori dello scrivente, la responsabilità resta sempre a carico del personale che in quell'ora avrebbe dovuto prestare il suo servizio.

Alla luce di quanto esposto si consiglia vivamente di evitare l'allontanamento degli/delle alunni/e dalle classi per motivi disciplinari.

In ogni caso qualsiasi provvedimento disciplinare dovrà essere obbligatoriamente annotato sul registro in modo da essere visibile alle famiglie.

Lucera, 04/10/2023



F.to il Dirigente Scolastico  
**Pasquale Trivisonne**

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93)